

sizioni del nuovo Codice, lasciando intatte quelle degli altri Codici e delle altre leggi, e lasciando quindi che la giurisprudenza veda poi quali siano da dirsi abrogate in forza delle nuove disposizioni, io non avrei allora che ad acquietarmi e a ritirare il mio ordine del giorno. Attendo quindi le spiegazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Ho chiesto di parlare per domandare una spiegazione all'onorevole guardasigilli. Pare a me che l'onorevole preopinante abbia interpretato l'articolo 3 in una maniera erronea, poichè qui non si tratta di coordinare i Codici e le leggi esistenti al Codice di commercio, ma invece trattasi proprio dell'opposto. Sembra a me che si tratti di coordinare il Codice di commercio a questi Codici ed a queste leggi esistenti, senzachè naturalmente si dia facoltà al potere legislativo di modificare queste leggi che esistono. Quindi io assolutamente non capisco le ragioni delle obiezioni che ha fatte l'onorevole Chiaves, se questa da me indicata è l'interpretazione e lo scopo della proposta che venne messa avanti.

Non istò ad esaminare il concetto dell'onorevole Chiaves nel lasciare allagiurisprudenza il determinare se implicitamente, e per contraddizione tra le nuove e le antiche disposizioni, sia oppur no approvata una disposizione esistente. Qui cadremmo in una incertezza, che deve evitarsi; e quando noi avremo tolte le molte ragioni di litigio, che potrebbero nascere dal dubbio se una data disposizione sia oppur no implicitamente approvata, io credo che noi allora avremo ottenuto un risultato molto lodevole.

Dunque, sicuro come sono che questa proposta è intesa nel senso di coordinamento del Codice di commercio alle leggi esistenti, e non di modificazioni delle leggi esistenti per coordinarle col presente Codice, dichiaro che non ho alcuna difficoltà ad approvare la proposta che è stata fatta.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo turno.

L'onorevole Oliva ha facoltà di parlare sull'articolo 3.

OLIVA. Mi dispiace di arrivare nel momento in cui la discussione sull'articolo 3 è già iniziata; quindi, ignorando i precedenti della discussione, non so se la mia parola tornerà intempestiva.

Mi iscrissi sull'articolo 3 per una sola ragione, ed è questa: di domandare qualche schiarimento all'onorevole guardasigilli ed alla Commissione, circa la

portata delle facoltà che la Commissione stessa propone di dare al Governo, per il coordinamento del Codice nuovo di commercio colle leggi esistenti.

Ora, siccome il Codice che noi discutiamo porta nel suo articolo 2 una gravissima disposizione, che può essere, nelle mani del Governo, uno strumento coordinatore, così voglio sperare, e ne ho pienissima fede, ma potrebbe essere anche uno strumento pericoloso, inquantochè coll'articolo 2...

PASQUALI, relatore. Del Codice, o della legge?

OLIVA... del Codice di commercio. Coll'articolo 2 si fa riserva di regolare, o con leggi speciali, o con regolamenti, istituti importantissimi per la vita commerciale, e soprattutto, in prima linea, le borse. Il disegno di legge, che ci viene proposto, lascia invariate le disposizioni vigenti per quelle materie alle quali non provvede il disegno stesso.

Ora, il regolamento delle borse, io domando, in quale condizione viene a trovarsi colla promulgazione di questo Codice? Noi abbiamo le disposizioni del Codice di commercio attualmente vigente che tracciano a grandi tratti le linee, pel regime delle borse. Ma queste grandi linee sono insufficienti a dare alle borse un regolamento il quale si adatti alle esigenze del commercio e della vita economica del paese, tale specialmente da rendere efficaci ed effettive le idee a cui s'ispira il progetto di Codice intorno ai contratti di borsa.

A questo riguardo voi comprendete, o signori, che io intendo di alludere a quel titolo del Codice che discutiamo, che riguarda i contratti di riporto. Se io non erro, e desidero di non errare, il Governo in codesto titolo che riguarda i contratti di riporto è partito da un sommo pensiero di ordinamento morale. Esso ha preso atto di una forma di contratto, quella che presentava la fisionomia più legittima, più leale, più degna di negoziazioni eque, giuste, sincere; lo ha definito, gli ha dato una figura giuridica, tale che sarà impossibile al potere giudiziario di travedere intorno alla natura dei diversi contratti, che per avventura fossero stipulati in Borsa, e fossero assoggettati al suo apprezzamento. Esso ha detto: il contratto di riporto lo comprendo così; è una vendita a pronti contanti, con una contemporanea rivendita di titoli della stessa specie, per un prezzo determinato. Ma soggiunge immediatamente una seconda condizione, che è la più importante, l'essenziale, che caratterizza, che legittima questo contratto, ed è che la compra-vendita si faccia mediante la consegna immediata dei titoli. Ora, con cotesta condizione della consegna immediata dei titoli e del prezzo, che immediatamente si paga dal compratore, resta esclusa qualunque menzogna, con qualunque nome si voglia decorare il